

Relazione illustrativa

- 1) La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ha introdotto una importante misura di sostegno all'occupazione nelle c.d. aree svantaggiate. In particolare, al fine di agevolare la creazione di posti di lavoro "aggiuntivi" e stabili nelle suddette aree, i commi da 539 a 547 dell'articolo 2 di detta legge prevedono la concessione di un credito di imposta, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per le nuove assunzioni effettuate, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2008, dai datori di lavoro nelle aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, che risultano ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato CE.
- 2) Nella struttura e nel meccanismo di funzionamento, la nuova misura ricalca in larga parte l'analoga disciplina agevolativa introdotta dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, resasi applicabile, pur con alcune successive modificazioni e integrazioni che non ne hanno alterato le caratteristiche di fondo, fino al 31.12.2006. Mentre il precedente incentivo, tuttavia, aveva natura di misura generale, applicandosi alle imprese operanti su tutto il territorio nazionale, e natura di aiuto "de minimis" relativamente alla sua applicazione nelle aree svantaggiate, il nuovo incentivo si qualifica per essere misura di aiuto, interamente limitata ai datori di lavoro operanti nelle aree svantaggiate ammissibili alle deroghe di cui alle citate disposizioni del Trattato CE.
- 3) A seguito delle modifiche apportate sul punto alla legge finanziaria 2008 dall'articolo 37-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, la nuova misura è immediatamente fruibile da parte dei datori di lavoro. La compatibilità comunitaria dell'aiuto è, infatti, direttamente garantita attraverso l'esplicito richiamo - ora contenuto nel citato comma 539 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 - al rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, ivi compresi i massimali di intensità dell'aiuto previsti dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale 2007-2013.
- 4) In questo senso, l'articolo 1 del presente decreto, recante le disposizioni attuative della disciplina e la cui emanazione è prevista dal comma 547 dell'articolo 2 della citata legge finanziaria 2008, opera formale rinvio ai limiti e alle condizioni previste dal suddetto Regolamento (CE) n. 2204/2002.
- 5) Nel definire l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, il successivo articolo 2, individua, quali beneficiari del credito, tutti i soggetti che, tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato nelle suddette aree svantaggiate.
- 6) Il nuovo incentivo viene, in particolare, riconosciuto, per gli anni 2008, 2009 e 2010, ai datori di lavoro che nel corso dell'indicato 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2008 incrementano la base occupazionale assumendo nuovi lavoratori a tempo indeterminato. In sostanza, le assunzioni agevolate sono solo quelle effettuate entro il 31 dicembre 2008, mentre il beneficio spetta sia nell'anno in cui avviene l'assunzione che nei due successivi.
- 7) L'articolo 3 precisa i criteri da adottare ai fini della individuazione dell'incremento della base occupazionale rilevante per la concessione del beneficio. Il beneficio spetta per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, impiegati nelle aree svantaggiate, costituenti incremento del numero di lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati, nelle stesse aree, nel periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2007. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma a tempo parziale, sono calcolati nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale di lavoro.
- 8) L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, rispetto alla media dell'anno 2007, peraltro, deve verificarsi non solo rispetto al numero dei lavoratori impiegati nelle aree svantaggiate, ma anche rispetto al numero dei lavoratori complessivamente impiegati dal datore di lavoro. Ciò, al fine di evitare che eventuali incrementi della base occupazionale nelle aree

svantaggiate siano controbilanciati da decrementi della base occupazionale complessiva della stessa impresa o datore di lavoro.

- 9) Nella stessa ottica, è previsto che l'incremento della base occupazionale sia considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate dall'impresa principale o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
- 10) Nel rispetto delle condizioni poste espressamente dal Regolamento (CE) n. 2204/2002 è, inoltre, richiesto che i nuovi posti di lavoro creati siano mantenuti per un certo periodo di tempo (articolo 7, comma 1, lettera b). In particolare, gli incrementi occupazionali devono essere conservati all'interno della medesima regione o zona assistita, per almeno tre anni, nel caso di grandi imprese, oppure per due anni, nel caso delle piccole e medie imprese.
- 11) A ulteriore tutela dell'effettività dell'incremento della base occupazionale è stata prevista la decadenza del diritto all'agevolazione qualora il numero complessivo dei dipendenti, a prescindere dal tipo di contratto di lavoro, per ciascuno degli anni interessati, risulti inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel 2007 (articolo 7, comma 1, lettera a). Tale previsione impedisce di riconoscere il beneficio alla mera "trasformazione" di contratti a tempo determinato, ovvero, con contenuto formativo, in contratti a tempo indeterminato, senza, che si produca un effettivo incremento della base occupazionale complessiva.
- 12) L'articolo 4 definisce la misura ed i limiti di fruizione del credito d'imposta, pari a 333 euro al mese per ciascun lavoratore assunto, e a 416 euro in caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'art. 2, lett. f), xi), del Regolamento (CE) 2204/2002 della Commissione, nel rispetto, comunque, dei massimali di intensità di aiuto previsti dal medesimo regolamento comunitario.
- 13) Il beneficio spetta per ogni unità lavorativa costituente incremento del numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, rilevato in ciascun mese, rispetto alla media dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nel periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2007. Per le assunzioni di dipendenti con contratto a tempo parziale, il credito d'imposta è ridotto proporzionalmente alle ore prestate rispetto a quelle previste dal relativo contratto nazionale di lavoro.
- 14) Nel rispetto del citato Regolamento (CE) 2204/2002, l'articolo 5 precisa che i nuovi lavoratori assunti rientrino in una delle seguenti categorie: soggetti che non abbiano mai lavorato; soggetti che abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente; soggetti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992; lavoratrici donne svantaggiate, come definite dall'art. 2, lett. f), xi), del medesimo Regolamento.
- 15) In generale, comunque, il datore di lavoro non deve aver ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1° novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi dai casi di raggiungimento dei limiti di età pensionabile, di dimissioni volontarie o di licenziamento per giusta causa.
- 16) Devono, inoltre, essere rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta, nonché le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni.
- 17) L'articolo 6, con il quale sono definite le modalità di accesso e di fruizione del credito d'imposta, prevede l'inoltro di un'istanza telematica al Centro Operativo dell'Agenzia delle Entrate, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano gli incrementi occupazionali e non oltre il 31 gennaio 2009. Tuttavia, per la gestione delle procedure relative alle assunzioni agevolabili effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2008 e la data di attivazione della procedura telematica, è previsto l'invio delle istanze di attribuzione del credito a partire dal primo giorno di attivazione della stessa procedura.
- 18) L'Agenzia delle Entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, verificandone, sulla base dei dati in essa indicati, l'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti

previsti dalla norma. È prescritto che l'eventuale accoglimento, nei limiti di stanziamento dei fondi per ciascun anno, sia espresso, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, mediante comunicazione in via telematica al soggetto interessato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicarsi sul sito internet della stessa Agenzia, inoltre, è comunicata la data dell'accertato esaurimento dei fondi.

- 19) In caso di accoglimento dell'istanza, ai beneficiari è imposto l'onere di inviare all'Agenzia delle Entrate, dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascun anno dal 2009 al 2011, una comunicazione che attesti il rispetto della condizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a). Mediante la stessa comunicazione, peraltro, il beneficiario è tenuto ad indicare l'eventuale minor credito spettante con riferimento all'anno precedente o a quello in corso.
- 20) Come precisato al comma 4 del medesimo articolo 6, la suddetta comunicazione costituisce il presupposto per fruire, nell'anno in cui la stessa deve essere presentata, della quota di credito già prenotata con l'istanza di attribuzione del beneficio di cui al comma 1. Ne consegue che il mancato invio della stessa comporta la decadenza dalla fruizione del credito, in applicazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto stesso.
- 21) Per i soggetti non ammessi al beneficio per esaurimento dei fondi stanziati, è prevista una sorta di "riapertura dei termini", mediante la presentazione, dal 1° al 20 aprile di ciascuno degli anni 2009 e 2010, di una "nuova" istanza telematica, per l'attribuzione del credito in misura non superiore a quella già richiesta con la "precedente" istanza non accolta. Per l'accoglimento delle nuove istanze si applica l'ordine cronologico di presentazione delle istanze originarie, nei limiti delle risorse rese disponibili a seguito di rinunce al credito, o di mancato invio della comunicazione di cui al comma 4 o di indicazione di minori crediti spettanti nella comunicazione medesima.
- 22) Quanto alla fruizione del credito d'imposta, ne è prevista l'utilizzabilità esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal primo giorno successivo a quello di accoglimento dell'istanza.
- 23) Il credito d'imposta, come stabilito anche dalla norma primaria, è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso e non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale delle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- 24) L'articolo 7 disciplina le diverse ipotesi di decadenza dall'agevolazione, prevedendo, in riferimento a ciascuna fattispecie, differenti conseguenze relativamente alla quota di credito già maturata fino al momento dell'accertamento stesso delle condizioni di decadenza.
- 25) In particolare, nel caso in cui, alla fine di ciascun anno, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, assunti con qualsiasi tipo di contratto, risulti inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo di riferimento, la decadenza opera a partire dall'anno successivo a quello di rilevazione di tale risultato. Ai fini della verifica su base annuale del numero dei lavoratori complessivamente impiegati nell'impresa, i soggetti beneficiari sono tenuti ad inoltrare, come precisato all'articolo 6, comma 4, al Centro Operativo dell'Agenzia delle Entrate, anche una comunicazione in via telematica contenente i dati a tal fine rilevanti.
- 26) Nei casi in cui, invece, i posti di lavoro creati non siano conservati per un determinato periodo di tempo, oppure nei casi di accertamento definitivo di determinate violazioni non formali alla normativa fiscale, contributiva o in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, commesse negli anni 2008, 2009, 2010, ed infine nei casi in cui il datore di lavoro sia raggiunto da provvedimenti definitivi della magistratura, per condotta antisindacale, la decadenza dal beneficio comporta il divieto di fruizione del credito d'imposta già maturato sino alla data in cui si verifica la decadenza nonché l'eventuale recupero del credito d'imposta già utilizzato in precedenza, con l'applicazione delle relative sanzioni e interessi.

- 27) Nel ricalcare la medesima previsione di cui dell'articolo 8 del Regolamento (CE) 2204/2002, l'articolo 8 del decreto detta disposizioni in materia di "cumulo" dell'agevolazione con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. La disposizione chiarisce che il credito d'imposta non è cumulabile con altri "aiuti di Stato", né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi salariali afferenti alle unità lavorative che danno diritto alla fruizione dell'aiuto, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad una intensità di aiuto superiore a quella consentita dal medesimo regolamento sugli aiuti all'occupazione. Il divieto di cumulo, inoltre, è previsto anche con riferimento agli aiuti di Stato a finalità regionale sotto forma di aiuti all'occupazione legati all'investimento, nei casi in cui l'aiuto all'investimento sia calcolato sulla base dei costi di investimento materiali ed immateriali. L'eventuale cumulo illegittimo è sanzionato con il recupero dell'aiuto fruito e con l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.
- 28) Con riferimento alle attività di controllo e verifica, l'articolo 9 prevede, nei casi in cui si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni imposte dalla norma ovvero per il verificarsi di una o più cause di decadenza, che l'Agenzia delle entrate provveda al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. L'attività di recupero delle somme indebitamente utilizzate è effettuata secondo le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; per quanto non espressamente disciplinato, è prevista l'applicazione delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.